



diritto religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33

Presentazione

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta un intervento normativo di carattere processuale e diverse massime interessanti.

In particolare, si segnala, in primo luogo, Sez. pen. I, sentenza 30 giugno 2022, n. 24940, in tema di associazione terroristica a sfondo religioso.

La Corte di Cassazione delinea con tale pronuncia la tipicità della condotta di partecipazione alla associazione con finalità di terrorismo internazionale di matrice islamista e jihadista, la quale non richiede particolari forme di accettazione, essendo sufficienti contatti con i livelli intermedi o le propaggini finali, anche riconducibili in modo flebile alla cosiddetta ‘casa madre’. La conclusione, pur nella fisiologica tensione con i principi di materialità ed offensività, deriva dalla struttura peculiare di tale associazione rispetto alle organizzazioni criminali e terroristiche interne, composte da persone, mezzi e luoghi di incontro, essendo le prime caratterizzate da un’adesione aperta, anche se non indiscriminata, di regola realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule “figlie” che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l’organizzazione “madre”, un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, da un lato consentendo la più efficace forma di proselitismo e dall’altro fornendo supporti didattici operativi per la realizzazione delle finalità criminose dell’organizzazione.

Va ricordato che con sentenza del 12 maggio 2020 del GUP del Tribunale del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per il delitto ex art. 270 bis c.p., perchè ritenuto partecipe di una associazione con finalità di terrorismo internazionale, in qualità di componente armato dell’ala di tale gruppo terroristico di matrice jihadista operante nel Centro Africa.

Con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte di Assise d’appello di Bari ha confermato la statuizione di condanna.

Contro quest’ultima pronuncia proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato.

Tra varie questioni, veniva contestata l'assenza dei presupposti per la giuridica configurabilità della partecipazione associativa.

Valorizzando i principi generali di materialità e necessaria offensività dell'illecito penale, veniva evidenziata la necessità che la condotta del singolo si innesti nella struttura organizzata, e sia espressiva dell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma. In particolare, la difesa deduceva che “l'impugnata sentenza ha invece erroneamente teorizzato la sufficienza di un contatto operativo flessibile con l'organizzazione, e la consapevolezza indiretta o mediata dall'uso di strumenti informatici dell'adesione dell'imputato”.

Prima di entrare nel merito della decisione è opportuno delineare brevemente la struttura e la condotta rilevante ex art. 270 *bis* c.p.

Come è noto, la fattispecie di cui all'art. 270-*bis* c.p. incrimina la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione e il finanziamento di associazioni “che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”, nonché la partecipazione a tali associazioni.

L'espressione “si propongono” delinea una particolare anticipazione della consumazione — nella forma del pericolo presunto — anche rispetto ad altre fattispecie associative, ma non va interpretata come un mero proposito, pena una soggettivizzazione della fattispecie incompatibile col principio costituzionale di offensività. Sulla necessità di accertare la concretezza del proposito esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 7 febbraio 2019, n. 10380; Cass., Sez. VI, 14 settembre 2020, n. 29671, per la quale occorre l'esistenza di una struttura organizzata anche elementare ma con un grado di effettività, tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità). Si afferma ancora la necessità di un programma comune tra i partecipanti finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato accompagnato da progetti (anche se non specificati nei particolari) concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza, poiché il vero oggetto della repressione penale è il programma di violenza suscettibile di concreta attuazione, ovvero di inizio, e «non l'idea, anche se questa è collocata in un'area ideologica in contrasto con l'assetto costituzionale dello Stato» (Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, secondo cui non è sufficiente un mero accordo tra persone che mostrano una chiara adesione alla ideologia islamica fondamentalistica, tengono contatti con persone operanti all'estero all'interno di organizzazioni responsabili di azioni violente e dispongono di materiale propagandistico nel quale viene esaltata la lotta contro gli infedeli e si inneggia alle azioni violente e criminali dei *kamikaze*).

Per l'individuazione delle condotte punite, va evidenziato che la

Suprema Corte (Cass., Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 7808) ha affermato l'esclusione dall'alveo delle condotte di partecipazione, della semplice adesione psicologica ad un'ideologia violenta ed estremista (eventualmente riconducibile al paradigma normativo ex art. 414). La condotta deve comunque essere raccordata all'esame delle effettive caratteristiche dell'associazione e dei comportamenti dei singoli agenti, nella prospettiva di poterne coglierne la possibile portata incriminante.

Le condotte che si caratterizzino per propaganda, apologia e proselitismo rappresentano espressioni indubbiamente dell'esistenza di aggregazioni virtuali le quali — avvalendosi di modalità di rielaborazione e diffusione — fondano l'emulazione, dirigono il consenso, istigano alla violenza finendo così per irrobustire, proprio mediante l'ampia propagazione, il messaggio violento divulgato (Cass., Sez. VI, 15 luglio 2021, n. 27396, relativa alla punibilità ex art. 6 c.p. di un frammento apprezzabile di condotta).

Il compimento di atti di violenza di matrice anarchica non consente di ritenere integrato il reato associativo di cui all'art. 270-bis c.p., qualora sia supportato da una mera adesione individuale al programma di un'associazione ispirata a tale ideologia, essendo invece necessario che i soggetti agenti abbiano costituito una “cellula” della predetta associazione, o un “gruppo di affinità” alla stessa, alla quale risultino riconducibili le azioni delittuose poste in essere (Cass., Sez. II, 1 aprile 2016, n. 28753).

Venendo alla sentenza in esame, la Suprema Corte ha disatteso la tesi della difesa, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto che governano la partecipazione associativa punibile ex art. 270 bis c.p.

Si evidenzia che le associazioni con finalità di terrorismo internazionale, specie quelle di matrice islamista e jihadista, presentano *“una struttura peculiare rispetto alle organizzazioni criminali e terroristiche interne, composte da persone, mezzi e luoghi di incontro, essendo caratterizzate da una modalità di adesione aperta”*.

La pericolosità di tali organizzazioni risiede nella loro fluidità strutturale, precisando la Corte che *“non si qualificano per articolazioni organizzative statiche, ma possono reclutare adepti anche solo incitando alla jihad”*.

Su queste basi, si afferma che l'adesione può avvenire *“con modalità spontanee ed aperte, che non implicano una formale accettazione da parte dello stesso gruppo terroristico, ma sono volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti coi livelli intermedi o le propagini finali, anche mediamente e flebilmente riconducibili alla ‘casa madre’, purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione”*.

Nel caso di specie, viene valorizzata la rilevanza degli elementi di prova

(nel senso dell'appartenenza all'associazione) tra cui i contatti informatici, anche a mezzo rete TOR, le intercettazioni, l'uso di chat *messanger*, la consultazione di materiale jihadista online.

La pronuncia elenca i punti salienti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, chiarendo come gli elementi di prova, nel caso di specie, siano stati correttamente interpretati in senso indicativo dell'adesione concreta dell'imputato alla struttura madre associativa.

In definitiva, si rileva che la fattispecie associativa ex art. 270-*bis* c.p. è un reato di pericolo presunto, e che “l'adesione ... avviene anche in forme individuali, per rispondere ad una precisa 'chiamata alle armi' dei dirigenti dell'organizzazione che, proprio attraverso i media presenti nella rete internet, sollecitano i militanti sparsi nel mondo”.

Da qui, dunque, la conferma della statuizione di condanna e l'annullamento con rinvio per una ipotesi di tentate lesioni aggravate.

La Suprema Corte così delinea la condotta di partecipazione associativa rilevante ex art. 270 *bis* c.p.

La conclusione va vagliata alla luce delle problematiche generali del reato associativo, che delinea una responsabilità nei confronti dei singoli, indipendentemente dalla commissione dei fatti che costituiscono lo scopo sul quale si è innestato il legame relazionale associativo.

In tale modo si anticipa l'intervento penale, rimuovendo il pericolo che ci sia un accrescimento delle potenzialità criminali dell'associazione e che vengano conseguiti gli obbiettivi del patto delittuoso.

Tale anticipazione, per rispondere ad un criterio costituzionale di necessaria offensività, deve innestarsi non solo sui cattivi propositi degli agenti ma su una struttura organizzativa tale da giustificare una valutazione di pericolosità per gli interessi protetti.

Del resto, l'esistenza del pericolo giustifica la punibilità di una attività meramente preparatoria: non troverebbe fondamento altrimenti una deroga all'art. 115 c.p., per il quale, com'è noto, il mero accordo criminoso non dà luogo a pena, se non sia seguito dalla commissione del delitto (quanto meno in forma tentata).

Nel caso di specie, la tipicità colpita dalla Suprema Corte è espressione di un corretto soddisfacimento delle ragioni politico criminali sottese all'art. 270 bis c.p., risultando perfettamente aderente alla struttura criminologica reticolare delle associazioni terroristiche internazionali di matrice islamica.

Residuando tuttavia tensioni rispetto ai principi costituzionali di materialità ed offensività, i quali, anche in ragione di una rigorosa fedeltà al principio di stretta legalità, segnatamente al canone della tipicità, imporrebbero di

considerare partecipe colui il quale, legato alla associazione da uno stabile vincolo (c.d. *affection societatis*), avendo aderito in tutto agli scopi e alle finalità dell’associazione di appartenenza, sarà occupato nella realizzazione di eventi concreti, materialmente apprezzabili, che siano funzionali e causalmente orientati alla tenuta e agli interessi associativi, nonché alla sopravvivenza ed al rafforzamento dell’organizzazione.

Vieni poi in rilievo Sez. pen., III, 15 giugno 2022, n. 23764, relativa al rango probatorio dei registri ecclesiastici nel processo penale.

La Suprema Corte ha precisato che nel nostro ordinamento, ai registri ecclesiastici non può attribuirsi la natura di documento che faccia fede fino a querela di falso, poiché, tra l’altro, la firma apposta in relazione ai giorni delle messe da ciascun sacerdote non risulta né controllata, né vergata da un pubblico ufficiale, senza contare, poi, che qualunque soggetto avrebbe potuto apporre la firma di altri in qualsiasi momento, con la conseguenza che la compilazione di detto registro appare rimessa alla libertà di coscienza di ciascun sacerdote senza alcun controllo o verifica.

La Suprema Corte conviene con la Corte territoriale in ordine e dunque ritenersi fuori discussione la natura non fidefacente delle attestazioni contenute nel “Registro delle Sante messe”.

Tuttavia – ha cura di precisare la Suprema Corte – rimane la natura di documento dell’atto prodotto e come tale rappresentativo di fatti (art. 234 cod. proc. pen.). Ne consegue che la veridicità dei fatti riprodotti in un documento non può essere negata sul presupposto della natura non fidefacente dell’atto, che serve per attribuire ad esso una presunzione di genuinità e di veridicità, ma non vale l’ inverso, nel senso che un atto non fidefecente, se non può valersi di quella presunzione, non è detto che perciò stesso difetti di genuinità e veridicità.

Sotto tale aspetto, la Suprema Corte evidenzia che la Corte territoriale “avrebbe dovuto perciò meglio indagare sulla natura dell’atto prima di licenziarlo con una motivazione manifestamente illogica”.

Ed invero, il registro ecclesiastico rientra nel novero di quelli compiuti sulla base di norme poste da un ordinamento giuridico (quello della Chiesa) diverso dall’ordinamento giuridico italiano e che disciplinano situazioni rilevanti per l’ordinamento canonico, che tuttavia sono state adattate all’esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose. Tra i dati sensibili vanno infatti ricompresi quelli di carattere religioso.

Si tratta di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte dei soggetti più vari e tra essi naturalmente le confessioni religiose, per le quali

tal attivit, in alcuni casi, pu anche rientrare nell'ambito dell'autonomia confessionale riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.

Proprio per tale motivo, il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” ha stabilito per esse un regime speciale, prevedendo all’art. 26, comma 3, lett. a), che il trattamento “dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalit di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero di enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni”, possa essere effettuato senza il rispetto delle regole generali di cui al primo comma del medesimo art., ovvero senza il consenso scritto dell’interessato e senza la previa autorizzazione del garante.

Viene comunque precisato che le confessioni religiose “determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del garante”.

La Chiesa cattolica ha ottemperato all’obbligo di munirsi di un apposito strumento normativo di garanzia e, con la promulgazione ad opera della CEI del decreto generale 20 ottobre 1999, n. 1285, ha emanato disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.

Lo scopo (art. 1)  quello di garantire che il trattamento dei dati personali relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonch alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal canone 220 del codice di diritto canonico. I successivi artt. si occupano quindi della disciplina relativa ai registri (art. 2), agli archivi (art. 3), agli elenchi e schedari (art. 4), al segreto d’ufficio (art. 7), alla funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (art. 9) e infine al risarcimento dei danni e alle sanzioni (art. 10). Con il termine “registro” si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione (art. 21).

Il parroco, come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si  soliti ricevere offerte di messe, devono avere un registro speciale (Registro delle sante messe) nel quale annotare accuratamente il numero delle messe da celebrare, l’intenzione, l’offerta data e l’avvenuta celebrazione (can. 958, 1). L’ordinario ha l’obbligo di esaminare ogni anno tali registri, personalmente o per il tramite di altri (can. 958, p. 2).

Perci, i registri ecclesiastici, quando contengono dati sensibili (come il Registro delle Sante messe che contiene oltre al nominativo del sacerdote celebrante anche l’indicazione delle persone per cui la messa  celebrata e dell’offerta ricevuta), obbligano alla loro elaborazione che “di norma  effettuata

direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono” (art. 5 D.G. CEI 1285 del 1999) e soprattutto alla loro conservazione per cui il “responsabile è tenuto all’osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l’uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali” (art. 61); “(...) salvo diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell’ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell’ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità” (art. 62); “il responsabile dei registri deve denunciare quanto prima all’autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all’autorità civile, ogni incursione nell’archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali” (art. 63). Si tratta dunque di documenti preconstituiti, che sono soggetti ad un particolare regime, che trovano fondamento in interessi che trascendono quello del singolo ministro del culto celebrante, che sono sottoposti ad una rigorosa conservazione e protezione per fini di sicurezza ed a un preordinato un sistema di controllo (la stessa Corte d’appello da infatti atto che il registro è custodito dalla Parrocchia e di esse è responsabile il parroco don Z. F.).

Dunque, le affermazioni secondo le quali “la compilazione di detto registro appare rimessa, infatti, alla libertà di coscienza di ciascun sacerdote senza alcun controllo o verifica” e “che qualunque soggetto avrebbe potuto apporre la firma di altri in qualsiasi momento” sono per la Suprema Corte manifestamente illogiche perché - tenuto anche conto della natura del documento, della sua formazione e della sua tenuta – *“la giustificazione addotta per valutare la prova a discarico è, all’evidenza, priva di qualunque e pur minima plausibilità, valorizza una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica), non si fonda realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi)”*.

La Suprema Corte ha affermato che il registro ecclesiastico rientra nel novero di quelli compiuti sulla base di norme poste da un ordinamento giuridico (quello della Chiesa) diverso dall’ordinamento giuridico italiano e che disciplinano situazioni rilevanti per l’ordinamento canonico, che tuttavia sono state adattate all’esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose. Non vi è dubbio, infatti, che tra i dati sensibili vanno ricompresi quelli di carattere religioso.

Si tratta dunque di documenti precostituiti, che sono soggetti ad un particolare regime, che trovano fondamento in interessi che trascendono quello del singolo ministro del culto celebrante, che sono sottoposti ad una rigorosa conservazione e protezione per fini di sicurezza ed a un preordinato sistema di controllo.

Sotto un differente profilo, sempre sul tema dei rapporti tra documenti e tutela della *privacy*, la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 31 gennaio 2013, n. 6812) ha affermato che le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ed è irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale. Viene precisato in motivazione come in tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno delle istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla *privacy* sbarramento all'esercizio dell'azione penale.

Sulla base di tale parallelismo, ed attribuita ai registri ecclesiastici valenza ex art. 234 c.p.p., è possibile affermare che gli stessi sono soggetti alla doppia valutazione, relativa tanto alla base materiale quanto alla rappresentazione in essa contenuta: la base materiale deve riprodurre fedelmente la rappresentazione, mentre la rappresentazione deve essere attendibile, cioè deve riprodurre fedelmente il fatto storico a cui fa riferimento. Naturalmente, in tale operazione, si dovrà tener conto del rispetto delle norme poste dall'ordinamento giuridico della Chiesa, adattate all'esigenza di assicurare garanzia a diritti fondamentali tutelati dallo Stato, come il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, nei confronti degli appartenenti alle confessioni religiose.

Si segnala ancora Sez. pen., I, sentenza 1 marzo 2022, n. 7140, in cui la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della configurabilità, del reato di «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio», previsto dall'art. 600-octies, c.p. La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale ad essere stato condannato era stato un uomo che era stato visto nell'atto di ricevere il denaro da una bambina, intenta a chiedere l'elemosina ai passanti sotto la pioggia battente, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui l'accattonaggio è usualmente praticato dai rom e, più in generale, in diverse comunità etniche e religiose, per le quali la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella mentalità delle stesse.

I Supremi Giudici hanno rilevato come la difesa avesse in sostanza riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado, con cui sostiene che la condotta accertata è usualmente da diverse comunità etniche e religiose per le quali la richiesta di elemosina

costituirebbe una condizione di vita tradizionale molto radicata nella mentalità delle stesse.

La dedotta connotazione culturale e religiosa della pratica di chiedere l'elemosina, però, secondo la S.C., non può certamente condurre a “decriminalizzare” la condotta posta in essere dall’imputato; ed invero, ha osservato la Cassazione, i “valori” della cultura rom non rilevano quando - come nel caso di specie - contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori. Inoltre, ha aggiunto la S.C., per l’integrazione del reato contestato non è richiesto che il minore sia sottoposto a “sofferenze e/o mortificazioni”, come risulta chiaramente dal tenore della norma incriminatrice, che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici e, comunque, non imputabile”.

Secondo una parte della dottrina, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 600-octies, c.p., occorrerebbe prendere in considerazione l’influenza del fattore culturale e religioso, dal momento che all’interno di alcune culture alle pratiche ivi condannate non è ricondotto un carattere offensivo. Da questo punto di vista, la soluzione potrebbe consistere nel riconoscimento di una scriminante culturale; tuttavia, poiché essa si fonderebbe su una consuetudine, incontra il limite invalicabile del principio di stretta legalità.

La Cassazione (cfr. Cass. pen. sez. V, 15 aprile 2010, n. 18072), già con riguardo alla previgente contravvenzione di cui all’art. 671, c.p., diversamente ha ritenuto non invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge. Conforme anche quella decisione che, in tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all’accattonaggio, ha escluso che fosse invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all’art. 8 disp. prel. c.c. (Cass. pen. sez. III, n. 2841 del 25/01/2007, CED Cass. 236023).

Si riporta Sez. pen., III, sentenza 24 febbraio 2022, n. 7098, la quale si riferisce al caso di taluni soggetti destinatari di Daspo per avere incitato alla violenza nei confronti di partecipanti ad un corteo religioso, perciò al di fuori di una qualunque gara o competizione sportiva. La Suprema Corte ha escluso che il Daspo possa

essere applicato in caso di esplicazione di episodi di delinquenza comune, perciò al di là delle ipotesi nominativamente previste. Tanto più che, trattandosi di misura evidentemente limitativa della libertà di locomozione della persona, essa non può operare in casi simili, in applicazione analogia. La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di esprimersi nei seguenti termini: “In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per “manifestazioni sportive” devono intendersi le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, sicché esula da tale nozione l’evento di festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una società calcistica” (Cass. pen. Sez. III, 9-11-2011, n. 44431, rv. 251599). La giurisprudenza amministrativa aveva argomentato che la norma dell’art. 6, comma 1, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, conferisce al Questore il potere di precludere l’accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive (ndr: solamente) a chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II Sent., 7-5-2007, n. 2051). Giova perciò procedere a breve ricognizione della disciplina dell’istituto in parola, utile a farci comprendere gli ambiti di sua corretta applicazione. La disciplina del Daspo è contenuta nella l. 13-12-1989, n. 401, che prevede “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, e specificamente nell’art. 6. Il Daspo è misura che comporta la limitazione della libertà di locomozione (tutelata dall’art. 16 Cost.) del soggetto destinatario della misura. Competente ad emettere il Daspo è il Questore. Circa la natura giuridica del Daspo, si è talora classificato tale istituto quale sanzione interdittiva atipica, disposta dall’autorità amministrativa per motivi di tutela della *pax publica*, ovvero quale misura ante aut *praeter delictum*, poiché prescindendo dalla realizzazione del reato “da stadio” mira invece a prevenirlo. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 indica quindi le categorie soggettive cui si rivolge l’applicabilità del Daspo e dell’obbligo di presentazione. Tra questi le persone che risultino denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei reati tassativamente ivi indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Sono ulteriori destinatari della misura preventiva de qua coloro che abbiano incitato, inneggiato o indotto la violenza. Scopo del Daspo è quello di evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte esplicate, siano ritenuti socialmente pericolosi. Il Daspo può perciò

altresì essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. L'art. 2 bis del DL 20-8-2001, n. 336, convertito in l. 377/2001 2 bis, in tema di "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive", contiene due norme di interpretazione autentica, la prima delle quali reca: "1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". Ne deriva che l'adottabilità del Daspo deve ritenersi esclusa con riferimento a manifestazioni di qualsivoglia natura che abbiamo un mero collegamento ad attività sportiva o parasportiva. Non è richiesta, ai fini del Daspo, la formulazione di un giudizio di intrinseca pericolosità del soggetto, ma soltanto l'accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati dall'art. 6, comma 1, cit. ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose "in occasione o a causa di manifestazioni sportive", ovvero che egli abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dal Legislatore di per sé idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia. È così possibile concludere che la denuncia o la condanna devono avere riguardato fatti di violenza commessi ed in stretta connessione spazio-temporale con la manifestazione sportiva. Dunque "a causa della manifestazione-evento sportivo" significa che la condotta scaturisce psicologicamente dalla manifestazione sportiva medesima, come nel caso di una rissa scoppiata tra opposte tifoserie durante la partita e nello stadio. Se le tifoserie o loro adepti si scontrano prima o dopo la gara e fuori dal terreno dello stadio allora la manifestazione può dirsi abbia solamente costituito l'occasione. L'occasione non può essere costituita, invece, da qualsiasi collegamento della condotta con un evento sportivo purchessia, bensì solamente avuto riguardo ad una delle manifestazioni tassativamente elencate nella norma di interpretazione autentica citata.

Infine, viene riportata Sez. pen., I, sentenza 15 febbraio 2022, n. 6765, secondo cui la convivenza deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, non essendo sufficiente un dato formale ed essendo necessaria una effettiva convivenza.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale

Sentenza 15 febbraio 2022, n. 6765

Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostantiva all’espulsione – Sussistenza

La convivenza con un coniuge italiano con cui è stato celebrato matrimonio religioso quale condizione ostantiva all’espulsione deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, come ad esempio nel caso in cui il coniuge del recluso abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l’intenzione di ricostituire il nucleo familiare su cui, momentaneamente, è intervenuta la vicenda esecutiva (esclusa, nella specie, la prospettiva di una comunione di vita tra i due coniugi, atteso che nel corso della sua non breve carcerazione, l’imputato non aveva avuto alcun contatto, anche solo telefonico, con la moglie; pertanto, a partire da tale circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tratto un solido argomento per affermare il venir meno di una prospettiva di vita comune).

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale

Sentenza 24 febbraio 2022, n. 7098

DASPO – Applicabilità in caso di violenza nel corso di manifestazioni religiose – Esclusione

La limitazione di libertà in cui consiste il Daspo non opera al di fuori dei rigidi confini tracciati dalla legge, né per ritrovamento analogico in casi simili, sicché non è applicabile a chi abbia incitato alla violenza nel corso di un corteo religioso.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale

Sentenza 1 marzo 2022, n. 7140

Reati contro la libertà individuale - Accattonaggio - Fattore etnico e religioso - Irrilevanza

In tema di reati contro la libertà individuale, la circostanza che l'avvalersi di minore per mendicare sia usualmente praticata dagli appartenenti alla comunità rom con il suo credo religioso e, in genere, da diverse comunità etniche per le quali la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella mentalità delle stesse, non determina alcuna "decriminalizzazione" di tale condotta, prevista e punita dall'art. 600-octies, c.p., ciò in quanto i "valori" della cultura rom non rilevano quando contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale

Sentenza 15 giugno 2022, n. 23764

Registri ecclesiastici - Natura non fidefacente - Valore di prova documentale - Sussistenza - Ragioni

I registri ecclesiastici, quale quello delle sante messe, non hanno natura fidefacente ma devono, comunque, ritenersi prove documentali ex art. 234 c.p.p. in quanto i dati personali contenuti, sebbene possano essere trattati senza il rispetto delle regole generali di cui all'art. 23, comma 1, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, sono soggetti ad un rigoroso regime di elaborazione, conservazione e controllo secondo l'apposita disciplina dettata dalla CEI con il decreto generale del 20 ottobre 1999, n. 1285.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale

Sentenza 30 giugno 2022, n. 24940

Reato di cui all'art. 270 bis c.p. – Partecipazione associativa – Accettazione – Necessità - Esclusione

L'adesione ad un'associazione terroristica di matrice religiosa non richiede particolari crismi formali da parte dell'associato né l'accettazione da parte della stessa. Sono invero sufficienti contatti con i livelli intermedi o le propaggini finali, anche riconducibili in modo flebile alla cosiddetta 'casa madre'.